



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 30 marzo 2012

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

RIUNIONE 30 marzo 2012

**1) Ricorso BONETTI IVANO (all'epoca dei fatti
Direttore Sportivo Pescara Vallegiovenco S.r.l.; allo
stato Direttore Generale A.S.D. Sulmona Calcio 1921)**

avverso la sanzione della inibizione per mesi 12 inflitta
seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione
dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 30
Statuto F.I.G.C. e 15 C.G.S., nonché all'art. 94 N.O.I.F. -
nota n. 2584/919 pf 10-11 AM/ma del 27.10.2011 (Delibera
della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.
63/CDN del 16.2.2012)

La C.G.F., preso atto della **RINUNCIA**, dichiara
estinto il procedimento

2) Ricorso U.S. CREMONESE S.P.A.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 13.500,00 inflitta
alla reclamante seguito gara Cremonese/Trapani del
27.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega
Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del
28.2.2012)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto,
riduce la sanzione dell'ammenda inflitta ad €
10.000,00

**3) Ricorso Sig. VARGIU Luca (Agente di calciatori
iscritto nell'elenco F.I.G.C.)**

avverso le sanzioni della sospensione di mesi 2 ed
ammenda di € 5.000,00 inflitte al reclamante seguito
deferimento del Procuratore Federale per violazione
dell'art.1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 3, comma
1, e 19, commi 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei
Calciatori - nota n. 4384/166 pf11-12/SP/blr del 10.1.2012
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale –
Com. Uff. n. 67/CDN del 27.2.2012)

RESPINTO

4) Ricorso Calc. ALESSANDRO VENEZIA

RESPINTO

avverso le sanzioni della squalifica per 2 giornate effettive di gara ed ammenda di € 5.000,00 inflitte al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 29 commi 1 e 2 N.O.I.F. - nota n. 4384/166 pf11-12/SP/blp del 10.1.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 27.2.2012)

5) Ricorso A.C. LUMEZZANE S.p.A.

RESPINTO

avverso le sanzioni della squalifica fino al 31.12.2012 e ammenda di € 3.000,00 inflitte al signor Nember Luca seguito gara Lumezzane/Pavia dell'11.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 13.3.2012)

6) Ricorso BASSANO VIRTUS 55 ST S.R.L.

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Mateos Marcello a 3 giornate effettive di gara.

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Mateos Marcello seguito gara Bassano V./Feralpisalò dell'11.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 13.3.2012)

7) Ricorso NEAPOLIS MUGNANO S.R.L.

La C.G.F., preso atto della **RINUNCIA**, dichiara estinto il procedimento

avverso la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche Federali e a rappresentare la società nell'ambito Federale a tutto il 31.7.2012. inflitta al signor Moxedano Mario seguito gara Neapolis/Paganese dell'11.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 156/DIV del 12.3.2012)

8) Ricorso SORRENTO CALCIO S.R.L.

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Nocentini Gianluca seguito gara Carpi/Sorrento del 18.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 166/DIV del 20.3.2012)

9) Ricorso Sig. TAMBONE GIUSEPPE

ACCOLTO, e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

avverso la sanzione della inibizione per mesi 8 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 20 e 24 Regolamento S.G.S. e 44, 45 e 46 N.O.I.F. – nota n. 4910/205pf11-12/AM/ma del 30.1.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – C.U. n. 70/CDN del 13.3.2012)

10) Ricorso S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.

Rinviato al 12.4.2012 ore 13:00

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva alla società;
- inibizione per anni 2 ed ammenda di € 25.000,00 al signor Tatò Paride Walter;
- inibizione per mesi 3 e ammenda di € 15.000,00 al signor Tatò Roberto,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale, per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1 e 6, commi 1 e 5, C.G.S. e art. 4, comma 1, C.G.S. - nota n. 5415/481 pf10-11/SP/blr del 17.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 27.2.2012)